

23.

Roma, 14 aprile 2005.

**Accordo di sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica slovacca per la reciproca
tutela delle informazioni classificate**

(Entrata in vigore 1° agosto 2005)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO DI SICUREZZA

tra

il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica Slovacca

per la reciproca tutela delle informazioni classificate

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO DI SICUREZZA*tra**il Governo della Repubblica Italiana**ed**il Governo della Repubblica Slovacca**per la reciproca tutela delle informazioni classificate*

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca, di seguito chiamate "Parti", al fine di garantire la tutela delle informazioni classificate scambiate direttamente o tramite altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici e privati che trattino informazioni classificate poste sotto la giurisdizione dello Stato dell'altra Parte e inserite nell'ambito di attività che ricadano sotto la responsabilità della Competente Autorità per la Sicurezza degli Stati delle Parti, hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1
APPLICABILITA'**

1. Il presente Accordo di Sicurezza, di seguito chiamato "Accordo" si applica in ogni genere di attività volta, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, allo scambio di informazioni classificate tra le Parti attraverso le Autorità Nazionali per la Sicurezza o attraverso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici o privati riguardanti i seguenti casi:
 - a. cooperazione tra le Parti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la sicurezza nazionale;
 - b. cooperazione, collaborazione, contratti od ogni altro rapporto tra amministrazioni dello Stato o tra enti pubblici e privati degli Stati delle Parti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la sicurezza nazionale;
 - c. vendita di equipaggiamenti, prodotti e tecnologie.
2. Il presente Accordo non ha effetto sugli impegni di ambedue le Parti che derivino da altri accordi internazionali e non è usato contro gli interessi, la sicurezza e l'integrità territoriale di altri Stati.

**ARTICOLO 2
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Accordo:

- a) **Informazione Classificata** significa:

ogni informazione, documento o materiale, indipendentemente dalla sua forma, cui sia stato assegnato un particolare livello di classifica di segretezza in osservanza delle leggi e regolamenti nazionali, e che devono in conseguenza di ciò, essere protetti.

b) Documento Classificato significa:

ogni genere di documento che contenga una informazione classificata, senza riguardo alla sua forma o caratteristica fisica, con l'inclusione, senza alcuna limitazione, di quella scritta o stampata, di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, schizzi, appunti, carta carbone e nastri inchiostriati, o riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, e suono, voce, registrazioni magnetiche o elettroniche o ottiche o video di qualsiasi forma, ed equipaggiamento portatile, processore automatico dei dati con disco fisso o estraibile.

c) Materiale Classificato significa:

qualsiasi oggetto o parte di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, etc., fatto meccanicamente o a mano, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato da una classifica di sicurezza.

d) Classificazione di Sicurezza significa:

un marchio attestante il livello di protezione delle informazioni classificate in accordo con le rispettive leggi e regolamenti degli Stati delle Parti.

e) Contratto Classificato significa:

un accordo tra amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati o tra enti pubblici e privati tra di loro, che determini diritti ed obblighi reciproci tra di essi, che contenga o preveda l'uso di informazioni classificate.

f) Contraente o Sub-Contraente significa:

una persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di sottoscrivere contratti.

g) Infrazione alla Sicurezza significa:

un atto o una omissione contrari alle norme di sicurezza nazionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere informazioni classificate.

h) Compromissione della Sicurezza significa:

il fatto che la conoscenza di informazioni classificate sia stata passata, in tutto o in parte, a persone o enti sprovvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o a Paesi che non abbiano avuto, sulla base di un accordo tra le Parti, autorizzazione a tale accesso, o quando ci sia stato rischio che questo avvenisse.

i) Abilitazione di Sicurezza Personale significa:

il giudizio positivo, emesso da un'Autorità designata, derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la lealtà e la affidabilità di una persona e ad affermare la conformità con le altre condizioni fissate dalle leggi e regolamenti nazionali.

j) Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche significa:

il giudizio positivo emesso da un'Autorità designata derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la capacità fisica ed organizzativa di un ente pubblico o privato di detenere e proteggere in modo appropriato informazioni classificate e di affermare la conformità con le altre condizioni fissate dalle leggi e regolamenti nazionali.

k) Necessità di Conoscere significa:

il principio secondo il quale l'accesso alle informazioni classificate può essere consentito soltanto a persona che abbia una oggettiva necessità di conoscere in virtù del proprio incarico.

l) Autorità di Sicurezza Competente significa:

l'autorità che, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, è responsabile della protezione delle informazioni classificate. Tale Autorità è indicata nell'Articolo 7 del presente Accordo.

m) Parte Terza significa:

una organizzazione internazionale od uno Stato che non sia Parte del presente Accordo.

ARTICOLO 3 PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI

1. In conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali, entrambe le Parti adottano le misure appropriate per proteggere le informazioni classificate che siano trasmesse, ricevute, generate o sviluppate in conseguenza di un accordo o relazione tra amministrazioni dello Stato o tra enti pubblici e privati dei loro rispettivi Stati. Le Parti garantiscono a tutte le informazioni classificate scambiate, ricevute, originate o sviluppate lo stesso grado di protezione di sicurezza di quello fornito alle proprie informazioni classificate di equivalente livello di classificazione, come specificato nell'Articolo 4 del presente Accordo.
2. La Parte ricevente e le amministrazioni dello Stato, o gli enti pubblici e privati del proprio Stato non usano un livello di classifica inferiore per le informazioni classificate ricevute, né declassificano tali informazioni senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Competente Autorità dello Stato della Parte originatrice. La Competente Autorità di Sicurezza della Parte originatrice informa la Competente Autorità di Sicurezza della Parte ricevente di qualsiasi cambiamento alle classifiche di sicurezza delle informazioni scambiate.
3. Documenti classificati a livello **SEGRETISSIMO/PRÍSNE TAJNÉ** devono essere tradotti o copiati solo previa autorizzazione scritta della Competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte che li ha rilasciati.
4. Le informazioni o il materiale classificato devono essere distrutti in maniera tale da rendere impossibile la ricostruzione integrale o parziale delle informazioni classificate. Le informazioni o il materiale classificato a livello **SEGRETISSIMO/PRÍSNE TAJNÉ** non devono essere distrutti. Essi devono essere restituiti alla Competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte che li ha rilasciati. In caso di un immediato pericolo, tali informazioni possono essere distrutte senza la preventiva approvazione della Competente Autorità di Sicurezza della Parte che le ha rilasciate. Tale evento deve essere prontamente comunicato alla Competente Autorità di Sicurezza della Parte che le ha rilasciate.
5. L'accesso a siti e strutture in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite le informazioni classificate, è limitato a coloro che sono provvisti di un'abilitazione di sicurezza e che, in ragione della propria funzione o incarico, hanno "necessità di conoscere".
6. Nessuna delle Parti può rilasciare Parti Terze informazioni classificate ricevute, senza la preventiva autorizzazione della Competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte che le ha rilasciate.

Il presente Accordo non può essere utilizzato da alcuna Parte per ottenere informazioni classificate che l'altra Parte ha ricevuto da una Parte Terza.

7. Ciascuna Parte sovrintende all'osservanza delle leggi, norme e procedure di sicurezza degli enti pubblici e/o privati che detengono, sviluppano, producono e/o usano informazioni classificate dello Stato dell'altra Parte, a mezzo di inter alia visite ispettive.

ARTICOLO 4 CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA

1. Le classifiche di segretezza applicabili alle informazioni scambiate nell'ambito del presente Accordo sono:
- a) per la Repubblica Italiana, RISERVATO, RISERVATISSIMO, SEGRETO, SEGRETISSIMO;
 - b) per la Repubblica Slovacca, VYHRADENÉ, DÔVERNÉ, TAJNÉ, PRÍSNE TAJNÉ.
2. Le Parti hanno stabilito che la equivalenza delle rispettive classifiche nazionali è la seguente:

<i>REPUBBLICA ITALIANA</i>	<i>REPUBBLICA SLOVACCA</i>
<i>SEGRETISSIMO</i>	<i>PRÍSNE TAJNÉ</i>
<i>SEGRETO</i>	<i>TAJNÉ</i>
<i>RISERVATISSIMO</i>	<i>DÔVERNÉ</i>
<i>RISERVATO</i>	<i>VYHRADENÉ</i>

ARTICOLO 5 ABILITAZIONI DI SICUREZZA

1. Ciascuna Parte garantisce che ogni soggetto che, in forza del suo incarico o delle sue funzioni, abbia necessità di accedere ad informazioni classificate RISERVATISSIMO/DÔVERNÉ o di livello superiore sia in possesso di una valida ed appropriata Abilitazione di Sicurezza Personale, rilasciata dalla Competente Autorità di Sicurezza o da altre autorità appositamente designate in accordo con le rispettive leggi e regolamenti.
2. Le indagini personali relative e precedenti al rilascio di un'Abilitazione di Sicurezza Personale, devono stabilire la lealtà e l'affidabilità alle leggi dello Stato della persona interessata ed affermare che i requisiti del candidato corrispondono con le altre condizioni poste dalle leggi e regolamenti nazionali, tali che possano consentire l'accesso ad informazioni classificate senza pericoli per la sicurezza.
3. Le Competenti Autorità di Sicurezza degli Stati delle Parti, previa richiesta, in accordo con le rispettive normative nazionali, collaborano nella procedura relativa e precedente al rilascio delle Abilitazioni Personali di Sicurezza e delle Abilitazioni di Sicurezza di Persone Giuridiche.

4. Le Parti riconoscono reciprocamente le Abilitazioni di Sicurezza Personale e di Persone Giuridiche rilasciate in conformità con le rispettive leggi e regolamenti.
5. Le Competenti Autorità di Sicurezza comunicano l'un l'altra qualsiasi informazione relativa a modifiche delle Abilitazioni di Sicurezza Personali e di Persona Giuridica, in particolar modo nei casi di revoca delle stesse.

ARTICOLO 6 RILASCIO DELLE INFORMAZIONI

1. Il rilascio delle informazioni classificate a Parti Terze può essere effettuato previo consenso scritto della Competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte originatrice, che può imporre ulteriori limitazioni al rilascio.
2. Ciascuna Parte assicura che le informazioni classificate ricevute dall'altra Parte siano usate esclusivamente per lo scopo per cui tali informazioni sono state rilasciate.

ARTICOLO 7 AUTORITA' DI SICUREZZA COMPETENTI

1. Le Autorità di Sicurezza Competenti responsabili per l'applicazione ed i controlli affinenti a tutti gli aspetti del presente Accordo sono:

<u>nella Repubblica Italiana</u>	<u>nella Repubblica Slovacca</u>
<p><i>Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorità Nazionale per la Sicurezza CESIS – III Reparto U.C.Si. Via di Santa Susanna, n.15 00184 ROMA ITALIA</i></p>	<p><i>Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30 850 07 Bratislava 57 SLOVENSKÁ REPUBLIKA</i></p>

2. Ciascuna Autorità di Sicurezza Competente fornisce, su richiesta, all'altra Autorità di Sicurezza Competente notizie concernenti la propria organizzazione di sicurezza e le proprie procedure, al fine di rendere possibile il mantenimento degli stessi standards di sicurezza. A tal fine le Autorità di Sicurezza Competenti concordano anche visite congiunte da parte di personale qualificato in entrambi i Paesi.

ARTICOLO 8 VISITE

1. Le visite a siti in cui si sviluppano, trattano o custodiscono informazioni classificate, o dove sono espletate le attività di cui all'Articolo 1 del presente Accordo, sono consentite dalla Autorità di Sicurezza Competente del rispettivo Stato ai visitatori dello Stato dell'altra Parte,

- solo ove sia stato ottenuto un preventivo permesso scritto da quella Autorità di Sicurezza Competente.
2. Le procedure relative alle visite sono definite e concordate tra le Autorità di Sicurezza Competenti.
 3. Ciascuna Parte garantisce la protezione dei dati personali dei visitatori nell'osservanza delle rispettive leggi e regolamenti nazionali.

ARTICOLO 9 SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Nel caso in cui ciascuna delle Parti, amministrazioni dello Stato o enti pubblici e privati del proprio Stato, risulti aggiudicataria di un contratto classificato per prestazioni nel territorio dello Stato dell'altra Parte, la Parte del Paese ove sta avendo luogo la prestazione assume la responsabilità della protezione di tali informazioni classificate relative al contratto, in accordo con le proprie leggi e regolamenti.
2. Prima del rilascio ai contraenti o possibili contraenti dello Stato di qualsiasi informazione classificata ricevuta dall'altra Parte, la Parte ricevente, attraverso l'Autorità di Sicurezza Competente, deve:
 - a. concedere un'adeguata Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche ai contraenti o possibili contraenti interessati a condizione che essi corrispondano alle disposizioni previste per detto rilascio;
 - b. garantire un'adeguata Abilitazione di Sicurezza Personale a tutto il personale che, in ragione del suo impiego, può avere accesso ad informazioni classificate a condizione che esse corrispondano alle disposizioni previste per detto rilascio;
3. Le procedure relative alla sicurezza industriale sono sviluppate e concordate tra le Autorità di Sicurezza Competenti delle Parti.
4. Le Parti proteggono i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale, brevetti inclusi, ed ogni altro diritto connesso alle informazioni classificate scambiate tra i loro Stati, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti nazionali.

ARTICOLO 10 TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le informazioni classificate vengono normalmente trasmesse attraverso canali diplomatici, militari ed altri servizi di corriere approvati dalle Autorità di Sicurezza Competenti. L'Autorità di Sicurezza ricevente deve confermare l'avvenuta ricezione delle informazioni classificate.
2. Lo scambio di informazioni e di materiali classificati di grandi dimensioni deve essere concordemente stabilito ed approvato, caso per caso, dalla Autorità di Sicurezza Competente in relazione ai mezzi di trasporto, percorsi e misure di sicurezza.
3. Altri mezzi di trasmissione o di scambio di informazioni classificate approvati, a mezzo di tecnologie, possono essere usati se concordati tra le Autorità per la Sicurezza Competenti.

ARTICOLO 11 VIOLAZIONI ALLA SICUREZZA E COMPROMISSIONI

1. In caso di violazioni alla sicurezza da cui derivi la certa o presunta compromissione di informazioni classificate, l'Autorità di Sicurezza Competente dello Stato in cui la compromissione si è verificata informa, appena possibile, l'Autorità di Sicurezza Competente dello Stato dell'altra Parte e, in conformità con le leggi e regolamenti nazionali, assicura un'appropriata attività d'indagine su tale evento. Le autorità dello Stato dell'altra Parte, ove richiesto, collaborano all'indagine.
2. Nel caso in cui la compromissione avvenga in un Paese Terzo, l'Autorità di Sicurezza Competente dello Stato della Parte che ha inviato l'informazione classificata prende i provvedimenti di cui al paragrafo 1.
3. In ogni caso, l'altra Parte deve essere informata sui risultati dell'indagine e ricevere il rapporto finale sulle ragioni dell'evento e sulla valutazione del danno.

ARTICOLO 12 CONTROVERSIE

Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte attraverso la consultazione tra le Autorità di Sicurezza Competenti delle Parti o tra rappresentanti designati delle Parti. In pendenza delle consultazioni per la soluzione delle controversie, le Parti continueranno a rispettare gli obblighi di sicurezza derivanti dal presente Accordo.

ARTICOLO 13 VARIE

1. L'applicazione del presente Accordo non comporta, di norma, alcuna spesa. In nessuna circostanza le spese sostenute da una Parte sono imposte all'altra Parte.
2. Nel caso in cui si presenti la necessità, le Autorità di Sicurezza Competenti degli Stati delle Parti si consultano vicendevolmente sugli specifici aspetti tecnici concernenti l'applicazione del presente Accordo e possono, di comune accordo, stabilire, di volta in volta, la stipula di protocolli di sicurezza, di specifica natura, supplementari al presente Accordo.

ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.


Nonostante la cessazione del presente Accordo, tutte le informazioni classificate rilasciate in forza dello stesso continueranno ad essere protette secondo quanto stabilito.

2. Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per scambio di Note per via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
3. Ciascuna delle Parti notificherà prontamente all'altra Parte qualsiasi cambiamento delle proprie leggi e regolamenti che potrebbe incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente Accordo. In tal caso, le Parti si consulteranno per esaminare la possibilità di modificare il presente Accordo. Al tempo stesso, le informazioni classificate continueranno ad essere protette, come previsto, salvo che diversamente stabilito per iscritto dalla Parte che le ha rilasciate.
3. Il presente Accordo abroga e sostituisce l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca sulla Protezione delle Informazioni e materiali classificati, firmato a Bratislava il 14 settembre 2000.


In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 14 aprile 2005, in lingua italiana e slovacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica Slovacca



COPIA TRATTA DA GURITEL